

FAQ AL 24/12/2018

Quesito n. 1: In relazione alla voce prevista dall'art. 2 del Disciplinare di gara, secondo cui i costi della manodopera calcolati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, ammontano ad Euro 1.854.000,00, si chiede di specificare i suddetti costi nel dettaglio.

Inoltre si chiede di confermare che l'operatore economico può indicare un costo totale della manodopera inferiore rispetto a quello ipotizzato dalla stazione appaltante, purché opportunamente giustificato e dettagliato, così come recentemente sentenziato dal Consiglio di Stato (sentenze numero 501/2017 e numero 1609/2018)

R. n. 1: Relativamente il primo quesito si chiarisce che l'importo della manodopera, vista la particolarità dell'appalto e dei servizi resi (che non fanno riferimento a specifiche tabelle ministeriali) è stato valutato in percentuale rispetto all'importo in appalto.

Per quanto riguarda il secondo quesito è possibile indicare un importo inferiore rispetto a quello ipotizzato dalla stazione appaltante, la quale, in caso di aggiudicazione, potrà essere soggetto, ove ritenuto necessario dalla stazione appaltante, a successiva verifica di congruità.

Quesito n. 2: Si chiede di confermare che gli operatori economici provenienti da altri Stati possano trasmettere validamente la documentazione di gara sottoscritta con firma autografa e presentata unitamente alla copia del documento di identità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2 e 3 del DPR n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005

R. n.2: Si conferma quanto richiesto

Quesito n. 3: A pagina 4 della Relazione Generale si citano: gestione delle conferenze stampa..., supporto e conduzione del debriefing..., comunicati stampa, news, foto, video..., interviste..., gestione delle aree di lavoro della stampa. Si chiede di chiarire se il compito dell'operatore economico è: - la raccolta, creazione, formattazione e distribuzione delle sopracitate informazioni, che non sembrano trovare riscontro nel computo metrico - oppure la sola distribuzione delle informazioni in formato elettronico/cartaceo raccolte e prodotte però da terzi.

R. n. 3 In relazione al quesito posto si chiarisce che all'operatore economico spetta la sola distribuzione delle informazioni in formato elettronico/cartaceo raccolte e prodotte da terzi.